RIORDINAMENTO DI INDENNITA' ED ALTRI PROVVEDIMENTI PER LE FORZE ARMATE

Art. 13

Indennità per allievi piloti, per ufficiali allievi osservatori, per allievi paracadutisti

Articolo abrogato dalla 23 marzo 1983, n.78.

Abrogato dal 12 aprile 1983 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento di indennita' ed altri provvedimenti per le Forze armate
Estremi	Legge 5 maggio 1976, n. 187
Titolo	I — Indennità di impiego operativo, di imbarco, di aeronavigazione e di volo e per altre particolari condizioni di impiego
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1976

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-di-indennita-ed-altri-provvedimenti-per-le-forze-armate/art-13-indennita-per-allievi-piloti-per-ufficiali-allievi-osservatori-per/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it